



CITTÀ DI VERCELLI

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE - IUC**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 05.09.2014
Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 24.07.2015**

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 5
Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 5
Art. 2	Soggetto attivo	
	TITOLO 2 – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
	CAPO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL’IMPOSTA	
Art. 3	Oggetto ed ambito di applicazione dell’IMU	Pag. 6
Art. 4	Presupposto dell’imposta	Pag. 6
Art. 5	Soggetti passivi dell’imposta	Pag. 6
Art. 6	Definizione di fabbricati ed aree assoggettabili all’IMU	Pag. 7
	CAPOII – BASE E VALORE IMPONIBILE DELL’IMPOSTA	
Art. 7	Base imponibile dei fabbricati e dei terreni non edificabili	Pag. 8
Art. 8	Base imponibile delle aree fabbricabili	Pag. 8
Art. 9	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili	Pag. 9
Art. 10	Determinazione del valore dei fabbricati soggetti ad imposta	Pag. 10
Art. 11	Riduzione per i terreni agricoli	Pag. 10
Art. 12	Fabbricati parzialmente costruiti, in ristrutturazione e collabenti	Pag. 11
Art. 13	Immobili oggetto di procedimento espropriativo	Pag. 12
	CAPOIII – AGEVOLAZIONI, ESCLUSIONI ED ESENZIONI	
Art. 14	Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta	Pag. 12
Art. 15	Esclusioni dall’IMU	Pag. 12
Art. 16	Esenzioni dall’IMU	Pag. 13
Art. 17	Estensione e diversificazione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali	Pag. 14
Art. 18	Unita’ immobiliari assimilate all’abitazione principale	Pag. 14
Art. 19	Agevolazioni	Pag. 14
	TITOLO 3 – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	
Art. 20	Oggetto ed ambito di applicazione della TASI	Pag. 16
Art. 21	Presupposto impositivo della TASI	Pag. 16
Art. 22	Soggetti passivi della TASI	Pag. 16
Art. 23	Base e valore imponibile della TASI	Pag. 17
Art. 24	Aliquote TASI	Pag. 17
Art. 25	Esenzioni e riduzioni	Pag. 17

TITOLO 4 – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)		
CAPO I – PRESUPPOSTO DELLA TASSA, BASE IMPONIBILE E SOGGETTI PASSIVI		
Art. 26	Oggetto ed ambito di applicazione della TARI	Pag. 18
Art. 27	Presupposto per l'applicazione della TARI	Pag. 18
Art. 28	Soggetti passivi	Pag. 19
Art. 29	Locali ed aree scoperte escluse o non soggette al tributo	Pag. 20
Art. 30	Esclusione dall'obbligo del conferimento	Pag. 21
Art. 31	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	Pag. 21
Art. 32	Rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in modo autonomo	Pag. 22
Art. 33	Superficie degli immobili	Pag. 23
Art. 34	Gestione e classificazione del rifiuto	Pag. 23
Art. 35	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	Pag. 24
Art. 36	Rifiuti assimilati agli urbani	Pag. 25
CAPO II – COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI E TARIFFE		
Art. 37	Costi del servizio di gestione dei rifiuti e loro copertura	Pag. 25
Art. 38	Piano finanziario	Pag. 25
Art. 39	determinazione ed articolazione delle tariffe	Pag. 26
Art. 40	Periodi di applicazione del tributo	Pag. 26
Art. 41	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	Pag. 27
Art. 42	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 27
Art. 43	Tributo giornaliero	Pag. 28
Art. 44	Tributo provinciale	Pag. 28
Art. 45	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 28
CAPO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI		
Art. 46	Utenze domestiche – riduzioni per raccolta differenziata	Pag. 29
Art. 47	Utenze domestiche – riduzioni	Pag. 29
Art. 48	Utenze non domestiche – riduzioni per minore accertata produzione di rifiuti	Pag. 29
Art. 49	Utenze non domestiche – esclusioni per avvio al recupero	Pag. 30
Art. 50	Altre agevolazioni – esenzioni e riduzioni	Pag. 31
Art. 51	Cumulo di riduzioni ed agevolazioni	Pag. 31
Art. 52	Riduzioni per livelli ridotti o mancato svolgimento del servizio	Pag. 31
TITOLO 5 – VERSAMENTI E DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA IUC		
CAPO I – DICHIARAZIONI E VERSAMENTI – ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE		

Art. 53	Versamenti IMU, TASI E TARI	Pag. 33
Art. 54	Dichiarazione IMU e TASI	Pag. 34
Art. 55	Dichiarazione TARI	Pag. 35
Art. 56	Modalita' di presentazione delle dichiarazioni imu, tasi e tari	Pag. 36
CAPO II – POTERI DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE		
Art. 57	Funzionario responsabile IUC	Pag. 37
Art. 58	Poteri del Comune	Pag. 37
Art. 59	Attivita' di controllo ed accertamento	Pag. 38
Art. 60	Sanzioni	Pag. 38
Art. 61	Interessi	Pag. 39
Art. 62	Riscossione coattiva	Pag. 39
Art. 63	Importi minimi	Pag. 39
Art. 64	Rateizzazione del credito tributario	Pag. 39
Art. 65	Rimborsi e compensazioni	Pag. 40
Art. 66	Contenzioso	Pag. 40
Art. 67	Norma di rinvio	Pag. 40
Art. 68	Entrata in vigore	Pag. 40

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
3. La IUC si compone:
dell'imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa fra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO 2 – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CAPO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

Art. 3

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IMU

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Vercelli dell'Imposta municipale propria – IMU – istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, quale componente di natura patrimoniale dell'Imposta unica comunale.
2. Le disposizioni del presente titolo sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011, nonché delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 4

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Vercelli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, così come definito dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 5

SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente articolo 4, ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'Ente proprietario.
3. A seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario, è soggetto passivo dell'imposta in virtù di titolare del diritto di abitazione.
4. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del c.c., anche quando concorra con altri soggetti titolari di imposta, è tenuto al pagamento dell'imposta in virtù del riservato diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune.

Art. 6

DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE ASSOGGETTABILI ALL'IMU

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono così definiti:

fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; secondo la nozione di cui all'art. 817 del c.c.; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerate aree fabbricabili i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali.

terreno agricolo: il terreno adibito alle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

2. Nel presupposto impositivo dell'Imposta Municipale Propria è ricompreso anche il possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Per abitazione principale (art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto, come unica unità immobiliare, a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita, pertanto il contribuente può scegliere quale delle unità destinare ad abitazione principale con applicazione delle agevolazioni e riduzioni previste.

Per abitazione principale si intende, inoltre, l'immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per il nucleo familiare, indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo tenuto al versamento dell'imposta sull'abitazione principale.

3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa, e dal relativo esito ed il terreno sul quale è stato realizzato il fabbricato abusivo, seppur non identificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con mezzi probatori.

CAPOII – BASE E VALORE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

Art. 7

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI NON EDIFICABILI

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art. 4.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia - articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19.04.1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti dati necessari per il calcolo.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016

4. Per i terreni diversi dalle aree fabbricabili, sia ad uso agricolo che per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo *doc.fu* ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

Art. 8
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Ulteriori elementi utili per la determinazione del valore possono essere, in particolare, la superficie complessiva del lotto, la sua conformazione, le possibilità di accorpamento con lotti confinanti, la necessità di procedere all'esecuzione di opere di adeguamento, l'edificabilità di fatto, la sussistenza di vincoli urbanistici di edificazione, fasce di rispetto.

A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è utilizzato, la base imponibile è costituita dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

3. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei seguenti requisiti e condizioni, in assenza dei quali non potrà essere riconosciuta l'agevolazione o produrrà decadenza da diritto:

- presentazione di specifica dichiarazione IMU di denuncia del vincolo di pertinenzialità sopra descritto.

- sussistenza di vincolo pertinenziale effettivo e concreto a servizio od ornamento del fabbricato, ai sensi dell'art. 817 del c.c., concretizzatosi con una trasformazione radicale dello stato del terreno e creazione di collegamento oggettivo ed irreversibile con il fabbricato, oltre alla definizione catastale che deve costituire lotto **unico e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.**

Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione comunale di stabilire anche una superficie massima del terreno quantificabile come pertinenziale.

Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione comunale di stabilire anche una superficie massima del terreno quantificabile come pertinenziale.

Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa.

4. Non sono considerati fabbricabili i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che siano iscritti nella previdenza agricola (IAP), sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione

del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali. Nell'ipotesi in cui il terreno posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo con i requisiti sopra individuati, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari.

5. Il Comune, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal Consiglio Comunale con il provvedimento sopra indicato. I valori così come determinati, non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'Ufficio, così da poter non essere applicati in presenza di atti e documenti di natura pubblica o privata, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni e rettifiche ai fini fiscali, ecc., dai quali si possano evincere valori superiori praticati;

Ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo:

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. 212/2000.

ART. 9

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

Lo stato di immobile di interesse storico o artistico dovrà essere dichiarato dal contribuente, attraverso l'apposita dichiarazione di variazione IMU, sulla base delle disposizioni, modalità e scadenze previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso come indicato nell'art. 6, comma 1 lettera c) del D.M. 02.01.1998, n. 28 e s.m.i., risultando quindi inagibili o inabitabili i fabbricati che sono oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, con l'esclusione dei fabbricati il cui non utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione.

Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile quando ricorrono le seguenti condizioni:

- fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture di collegamento (scale, rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose e persone;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza

delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.);

- edifici che hanno perduto i requisiti igienico – sanitari previsti dalla normativa vigente e che non siano allacciate ai servizi di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.).

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti disposizioni di accatastamento) anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità o inabitabilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta potrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.

L'inizio e la cessazione della condizione di inagibilità o inabitabilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso l'apposita dichiarazione di variazione IMU, sulla base delle disposizioni, modalità e scadenze previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti. Alla dichiarazione dovrà essere allegato, in alternativa:

- accertamento dello stato dell'immobile redatto dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario;

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, che contenga analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da dichiarazione di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile che, il Servizio Entrate, potrà riservare di sottoporre all'ufficio tecnico comunale per la verifica di veridicità. Nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre il recupero dell'imposta e delle relative sanzioni.

L'omissione di uno degli adempimenti di cui sopra comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 10

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI FABBRICATI SOGGETTI AD IMPOSTA

1. Il valore dei fabbricati iscritti in Catasto è determinato unicamente con riferimento alla rendita catastale risultante al 1° gennaio di ciascun anno di imposizione. Le modifiche di rendita hanno effetto, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta per l'anno, soltanto a decorrere dall'anno di imposizione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali. Tale disposto non si applica qualora la variazione della rendita dipenda da modificazioni strutturali dell'immobile come, ad esempio, nel caso di:

- variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (da abitazione ad ufficio);
- soppressione catastale di una unità immobiliare;
- nuova costituzione di una unità immobiliare;
- fusione catastale di due o più unità immobiliari.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione, anche al rustico, dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è stato comunque utilizzato o iscritto in Catasto, indipendentemente da eventuale rilascio di documento di abitabilità o agibilità. L'utilizzo dell'immobile può essere dimostrato anche a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento ai pubblici servizi e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali e funzionali necessari all'uso.

Art. 11
TERRENI AGRICOLI

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 12
**FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI, IN RISTRUTTURAZIONE E
COLLABENTI**

1. Per le unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione solo parzialmente ultimate, sono assoggettate all'imposta dalla data di ultimazione lavori o comunque dalla data di utilizzo se antecedente. La superficie dell'area sulla quale sono ancora in corso i lavori di costruzione, è identificata come differenza fra l'intera consistenza volumetrica edificabile e quella già edificata.

2. Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari facenti parte di un un più ampio complesso, siano oggetto di intervento di recupero ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001.

3. I terreni sui quali risultano unità catastalmente censite come:

fabbricati in corso di costruzione

fabbricati in corso di definizione

unità collabenti

sono considerati, fino alla ultimazione dei lavori di costruzione, trasformazione e ricostruzione, come terreni non edificati e soggetti, pertanto, ad imposizione in base al valore venale in comune commercio del suolo di sedime, considerato nelle sue effettive condizioni considerando anche il valore delle costruzioni oggetto di intervento, che vi insistono.

Art. 13
IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di procedimento espropriativo è rappresentata dal valore venale dell'area in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti per la determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità..

2. Presupposto impositivo a carico del proprietario espropriando è il possesso dell'immobile e viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio vero e proprio ovvero dalla cessione volontaria dell'immobile nel corso del procedimento espropriativo.

3. Nel caso di procedura di occupazione acquisitiva od appropiativa di un'area, avvenuta in assenza di idoneo titolo giuridico o per scadenza del termine finale in esso contenuto, il presupposto impositivo a carico del proprietario espropriando viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.

4. La natura di area deve sussistere al momento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed al momento della presentazione della denuncia o dichiarazione IMU.

5. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriando o dal suo dante causa, per fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli oggetto di esproprio, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, si applica il meccanismo di maggiorazione di cui all'art. 37, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001.

CAPOIII – ESCLUSIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione dello schema di bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

In mancanza di tale deliberazione si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni vigenti.

Art. 15

ESCLUSIONI DALL'IMU

1. L'Imposta municipale propria non si applica al possesso di immobile iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare:

- adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione deliberata dal Comune. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

- appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- con caratteristiche di fabbricato di civile abitazione destinato ad alloggio sociale, così come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.2008 e s.m.i.;

- adibita a casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione deliberata dal Comune;**

L'assegnatario costituisce, pertanto, soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;

- posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19.05.2000, n. 139 del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- qualificata come fabbricato rurale strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011;

- costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga tale destinazione e non siano locate o comunque utilizzate anche da soggetti terzi.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 16
ESENZIONI DALL'IMU

1. Sono esenti dall'Imposta municipale propria;

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

2. Sono inoltre esenti dall'imposta municipale propria i soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92. Nel dettaglio, in base a tale disposizione, sono esenti dall'IMU:

- Lett. b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- Lett. c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 – bis del D.P.R. 601/1973 (musei, biblioteche...);

- Lett. d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, ai sensi delle disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- Lett. e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense del 11.02.1929 e reso esecutivo con legge 27.05.1929, n. 810;

- Lett. f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;;

-Lett. i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della Legge 20.05.1985, n. 222. Tale esenzione, ai sensi dell'art. 91 – bis del D. L. n. 1/2012, opera solo ed esclusivamente nel caso in cui le attività siano svolte con modalità non commerciali. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso le porzioni di immobile adibite esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare si applicano le disposizioni in merito ad accatastamento autonomo (Art. 2, commi 41, 42 e 44 del D. L. 262/2006) o, qualora non sia possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile come risulta da apposita dichiarazione. Tale esenzione si applica solo ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre ad essere utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa;

- altresì, i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ovvero

b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti i nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali.

3. Le esenzioni di cui sopra spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 17

ESTENSIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione per particolari fattispecie in relazione delle condizioni economiche e/o condizioni necessarie di tutela, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze. Qualora l'importo della detrazione per abitazione principale risulti maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze.
4. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e sono **imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune.**

Art. 18

UNITA' IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

1. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e sia l'unico immobile posseduto.
2. **L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; a tali fini si considera adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né concessa in comodato".**
3. Alle unità immobiliari di cui al periodo precedente si applicano l'aliquota e le detrazioni per abitazione principale.
4. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi entro i termini e con le modalità di cui alla normativa vigente e la cui omissione comporta la decadenza del diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 18-bis

RIDUZIONI DI IMPOSTA

1. **A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,**

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,

2. Nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

Art. 19 AGEVOLAZIONI

1. Al fine di incentivare l'insediamento di nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali), limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D) e per la durata massima di tre anni dall'inizio dell'attività produttiva sul territorio, resta confermata l'aliquota di base prevista dall'art.1, comma 380, lettere f) e g) della L. 24.12.2012, n. 228, quale quota di imposta prevista a favore dello Stato.

Per usufruire delle agevolazioni è necessario presentare apposita dichiarazione.

2. Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili, l'aliquota è prevista nella misura del 4,6 per mille. Ai fini dell'applicazione della aliquota agevolata, i contribuenti devono presentare dichiarazione di variazione IMU, sulla base delle disposizioni, modalità e scadenze previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti correlata di dichiarazione di conformità sottoscritta dall'impresa installatrice dell'impianto, riportante la data di installazione.

TITOLO 3 – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 20

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TASI

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Vercelli del tributo per i servizi indivisibili – TASI – istituito dall'art. 1, commi 669 - 679 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), quale componente dell'Imposta unica comunale riferita al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili, e s.m.i..
2. Le disposizioni del presente titolo sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 21

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI

- 1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili – TASI - è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**

Art. 22

SOGGETTI PASSIVI DELLA TASI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario o il detentore, anche di fatto, di fabbricati e terreni edificabili ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
La TASI è imposta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare.
2. Nel caso in cui l'immobile imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del **10%** del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre il restante **90%** del tributo è dovuto dal titolare del diritto reale.
4. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
5. Il coniuge assegnatario effettua il versamento del tributo TASI per l'intero relativamente alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

7. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di cessazione o revoca del contratto.

8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 23

BASE E VALORE IMPONIBILE DELLA TASI

1. La base ed il valore imponibile dei fabbricati e terreni edificabili sono quelle previste per l'applicazione dell'imposta municipale propria – TASI - capo II del Titolo 2.

Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 1° gennaio 2016.

Art. 24

ALIQUOTE TASI

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota anche con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

3. Con la predetta deliberazione il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

4. In mancanza di tale deliberazione si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni vigenti.

Art. 25

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dalla TASI gli stessi immobili esenti ai fini IMU di cui all'art. 16 del Titolo 2 del presente regolamento come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

2. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative.

3. A partire dall'anno 2015 é considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

A partire dall'anno 2016:

- **per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 , l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento.**
- **per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può nella delibera di definizione delle aliquote può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento .**

TITOLO 4 – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CAPO I – PRESUPPOSTO DELLA TASSA, BASE IMPONIBILE E SOGGETTI PASSIVI

Art. 26

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Vercelli della tassa sui rifiuti – TARI – istituita dall'art. 1, commi 641 - 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), quale componente dell'Imposta unica comunale riferita al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Le disposizioni del presente titolo sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dall'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 27

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali a qualsiasi uso adibiti, o di aree scoperte operative di attività economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati.
2. Sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva. Per aree scoperte o pertinenziali si intendono le superfici destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale.
3. Sono soggetti al tributo tutti i locali delle utenze domestiche e non domestiche comunque denominati, sussistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati.
4. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte di natura ed utilizzazione operativa, riferite ad utenze non domestiche di attività economiche e produttivo a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati. Per aree scoperte operative si intendono le superfici che sono necessarie per lo svolgimento dell'attività economico – produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine. A titolo meramente esemplificativo, sono considerate aree scoperte operative di utenze non domestiche:
 - tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - tutte le superfici adibite a sedi di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla via pubblica;
 - le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate a servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree riservate e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva e ludica;

- le superfici all'aperto finalizzate alla sosta degli automezzi e/o di depositi di materiali, in relazione ad attività produttive industriali, agricole, comprese le serre infisse al suolo, artigianali, commerciali e di servizi;
 - qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenete al Demanio pubblico, al patrimonio indisponibile dello Stato e di altri Enti pubblici territoriali, se adibite agli usi indicati nel presente articolo o di altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati.
5. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree coperte, le aree espositive, i capannoni, le tettoie e simili annesse e pertinenziali a locali di utenze domestiche e non domestiche a qualsiasi uso adibite e destinate.
6. Si intendono per utenze domestiche le superfici adibite a civile abitazione e si considerano predisposti all'uso e suscettibili di produrre rifiuti, i locali anche se di fatto non utilizzati, dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia od informatica) o se dotati di arredamento.
7. Si intendono per utenze non domestiche tutte le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, nonché tutte le superfici destinate ad uso di uffici e servizi pubblici, ospedali e case di cura, ad uso di attività di istruzione, culturale e ricreativa. Si considerano predisposti all'uso e suscettibili di produrre rifiuti, i locali anche se di fatto non utilizzati, dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia od informatica) o, se dotati di arredamento, se integrati dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi od autorizzativi per l'esercizio dell'attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità nonché per la presenza di impianti, attrezzature strumentali all'esercizio dell'attività.
8. La mancata utilizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 28

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. Nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo o detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. Per gli immobili concessi in comodato o locazione di durata superiore a sei mesi per:
- unità ammobiliate per uso abitativo continuativo o saltuario;
 - unità per uso abitativo transitorio;
 - unità per uso abitativo transitorio a favore di studenti universitari;
- responsabile del versamento della TARI e correlati obblighi dichiarativi, è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti i diritti e tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali nei confronti dei singoli locatari.

6. In caso di sublocazione, la Tari è dovuta dal locatario principale.

Art. 29

LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE O NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono escluse dal tributo:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- le aree scoperte, diverse da quelle operative, aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati al prelievo di utenze non domestiche di attività economiche e produttive;
- locali ed aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del c.c. non detenute o occupate in via esclusiva;
- gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, ad eccezione dei locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli di culto, quali oratori, asili, ricreativi e di attività di qualunque genere;
- locali ed aree del Comune di Vercelli adibiti a sede dei suoi uffici e dei servizi comunali, destinati allo svolgimento di funzioni istituzionali e direttamente occupati, detenuti o condotti.

2. Non sono, altresì, soggetti all'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre o che non comportano, secondo comune esperienza, produzione di rifiuti urbani ed assimilati in misura apprezzabile per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A titolo meramente esemplificativo si considerano non soggette le superfici quali:

Utenze domestiche:

- unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- superfici coperte (ripostigli, locali di sgombero e simili), limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 150 centimetri;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche:

- locali ed aree, fisse ed esattamente delimitabili, di impianti dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali vani ascensori, ripetitori, cabine elettriche, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte non operative destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- locali ed aree scoperte destinate all'allevamento degli animali;
- superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, di medicazione, laboratori di analisi e ricerca, di radiologia e radioterapia che producono rifiuti speciali e/o pericolosi cui devono provvedere direttamente i detentori;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, sale di trattamento, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, mentre le superfici scoperte sono assoggettate al tributo nella misura forfettaria del 50%:
3. Al fine di beneficiare dell'esenzione dall'applicazione del tributo, a pena di decadenza del relativo diritto, le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione allegata.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 30

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani o assimilati per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 29 del presente regolamento.

Art. 31

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente. La detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza ed esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	Percentuale di riduzione delle superfici
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi, laboratori fotografici ed eliografici	15%
Officine per riparazioni auto, moto, macchine agricole e gommisti	20%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica	20%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni e vetrerie	15%
Produzione di materie plastiche, vetroresine	20%
Supermercati di generi alimentari (per la parte di laboratori di macelleria, pane e lavorazioni alimentari in genere)	10%

fermo restando che sono esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.

3. Al fine di beneficiare dell'esenzione dall'applicazione del tributo, a pena di decadenza del relativo diritto, in sede di dichiarazione originaria o di variazione, il richiedente dovrà indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati indicando il settore di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti e sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò autorizzate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti, quali contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente sottoscritti alla destinazione, il modello unico di dichiarazione ambientale, ecc.

ART. 32

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi.

2. Al fine di beneficiare della riduzione di cui al comma precedente, a pena di decadenza del relativo diritto, in sede di dichiarazione di variazione entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello per cui si richiede la riduzione, il richiedente dovrà indicare le superfici produttive di rifiuti speciali assimilati indicando il settore di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), e le tipologie di rifiuti prodotti, allegando la documentazione attestante il conferimento presso imprese a ciò autorizzate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 33
SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutte le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dalla superficie calpestabile.
2. La superficie calpestabile è determinata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella sua determinazione non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 m. dei locali tecnici, quali locali di cabine elettriche e contatori, vano caldaia e vano ascensore, ecc. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale, da altra analoga planimetria sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale o tramite misurazione diretta.
3. La superficie delle aree scoperte operative è determinata considerando le aree effettivamente utilizzate o destinate all'esercizio dell'attività, sia all'interno che all'esterno del perimetro del complesso immobiliare che ricomprende i locali di tassazione, al netto delle costruzioni in esse comprese.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato, o per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi tributari sui rifiuti.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune può, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considerare come superficie assoggettabile alla TARI, quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23.03.1998, n. 138.
7. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti le eventuali nuove superfici imponibili adottando le forme di comunicazione più idonee nel rispetto dell'articolo 6 della L. 27.07.200, n. 212.
8. Per tutte le altre unità immobiliari, ovvero a destinazione speciale, la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

Art. 34
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e delle zone con insediamenti sparsi dell'intero territorio comunale.
 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani, nonché dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
 3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art.184, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui sopra, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti del presente comma.
- Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art.184, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - i rifiuti da lavorazioni industriali,
 - i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - i rifiuti da attività commerciali;
 - i rifiuti da attività di servizio;
 - i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 35

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art.185 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- Sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- le acque di scarico;
 - i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 36

RIFIUTI ASSIMULATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato al regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e così riportati nell'allegato A) al presente regolamento.
2. Tale assimilazione opera purché vengano rispettati i limiti quantitativi di cui al sopra citato regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e così riportati nell'allegato A) al presente regolamento.
3. Sono comunque assimilabili agli urbani i rifiuti che superano detti limiti quantitativi purché il Comune, in accordo con il gestore del servizio, eseguite le necessarie verifiche di compatibilità con il sistema di conferimento, raccolta e trasporto, individui in concorso con l'utente, le specifiche ed idonee misure organizzative atte a gestire tali rifiuti. Tali prescrizioni dovranno essere rispettate dall'utenza come indicate a seguito della dichiarazione presentata, come indicato all'art. 55 del presente regolamento.

CAPO II – COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI E TARIFFE

Art. 37

COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E LORO COPERTURA

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003 ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, ad esclusione dei costi riguardanti i rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2014 e s.m.i.

Art. 38

PIANO FINANZIARIO

1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti ed è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il piano finanziario è propedeutico alla determinazione della tariffa, in quanto tramite tale documento sono determinati i costi complessivi per l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa e che costituisce l'indispensabile presupposto per le delibere tariffarie e pertanto deve essere approvato prima delle tariffe stesse.

Art. 39
DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo comunale sui rifiuti (TARI) è corrisposto secondo la tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
- 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.**
Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
4. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se adottata successivamente all'inizio dell'esercizio ma comunque entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche ed utenze non domestiche. Queste ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B) al presente regolamento.

Art. 40
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
 2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e rimane sino all'ultimo giorno del mese in cui ne è cessato il possesso, l'occupazione o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarato.
 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.
- Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, sia nelle superfici, sia nelle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Ugualmente, per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, sia prodotta nei termini di cui al successivo articolo 55, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 41
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, come, ad esempio, colf e badanti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 55, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Sono considerati nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

2. Nel caso di soggetti che prestano attività lavorativa o di studio all'estero, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura e case di riposo, comunità di recupero, istituti penitenziari, per un periodo almeno non inferiore all'anno, la persona non viene considerata ai fini della determinazione del tributo, a condizione che l'assenza sia adeguatamente e tempestivamente documentata.

3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE), il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 55 del presente regolamento. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio di n. 3 persone.

4. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 55 del presente regolamento. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.

5. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto o altro diritto reale da soggetti già anagraficamente residenti, ma tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in strutture sanitarie assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a titolo diverso, il numero degli occupanti viene stabilito in n. 1 occupante, previa richiesta adeguatamente e tempestivamente documentata.

6. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente.

Art. 42
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato B) del presente regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini Iva, fatta salva la prevalenza dell'attività svolta.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è applicata alle superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa secondo la diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 43

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, nonché di aree scoperte private gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Gli importi riscossi sono riversati al Comune con le stesse modalità attualmente previste per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, le disposizioni del tributo annuale, e l'importo minimo di versamento è pari ad € 2,00.

Art. 44

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 45

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

CAPO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 46

UTENZE DOMESTICHE – RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le riduzioni per la raccolta differenziata, previste dalla normativa vigente - art. 1, comma 658 della legge n. 147/2014 – sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A tal fine, nel preventivo si terrà conto dei costi e dei contributi ricevuti per la raccolta differenziata.

2. Per le utenze domestiche che provvedono al compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della tariffa del tributo. La riduzione si applica dalla data di presentazione di apposita istanza attestante l'avvio del compostaggio con metodo tradizionale o l'acquisto dell'apposito contenitore.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'articolo 55 del presente regolamento.

Art. 47

UTENZE DOMESTICHE – RIDUZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- abitazioni con unico occupante sono tassate con tariffa ridotta di 1/3 fino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione in riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione di 1/3;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione di 1/3;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e documentato nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di dichiarazione.

Art. 48

UTENZE NON DOMESTICHE – RIDUZIONI PER MINORE ACCERTATA PRODUZIONE DI RIFIUTI

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20% alle utenze non domestiche in relazione alla minor accertata attitudine di produzione di rifiuti per:

- per locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver posto in atto interventi tecnico organizzativi documentati con effetti accertati di una minore produzione di rifiuti o che agevolino il loro smaltimento o recupero;

- per locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti consegnino, in via ordinaria, rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinate entrate al servizio.

2. La riduzione è attribuita su domanda dell'utente in relazione all'intensità degli effetti accertati nel primo caso o della rilevanza quantitativa o di suscettibilità di riutilizzo nel secondo caso, previa conferma del gestore del pubblico servizio.

3. La tariffa si applica in misura ridotta del 20% per locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, se risultanti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Le riduzioni di cui sopra competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e documentato nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di dichiarazione.

Art. 49

UTENZE NON DOMESTICHE – ESCLUSIONI PER AVVIO AL RECUPERO

1. Il tributo delle utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato al recupero.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% del tributo.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. La riduzione indicata nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 50
ALTRE AGEVOLAZIONI – ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esonerati dalla applicazione della tassa i soggetti che fruiscono di soli redditi di pensione o assimilabili che si configurino nei limiti di riferimento alla situazione economica di indigenza così come individuato ai fini dell'accesso ai servizi sociali, e devono essere nulla tenenti.

I contribuenti interessati devono presentare la seguente documentazione:

- Domanda di esonero per l'anno in cui si sono realizzate le condizioni previste per fruire dell'esenzione;
- Dichiarazione sostitutiva unica, temporalmente valida, che documenta la situazione economica del nucleo familiare;
- Copia del contratto di locazione o del versamento del canone di locazione, comprovanti il requisito di essere nulla tenenti.

L'esenzione è concessa per l'annualità in corso su richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e documentato nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. L'esenzione cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni che danno titolo alla concessione della stessa.

2. E' fatta salva la possibilità del competente Ufficio comunale di accertare l'effettiva esistenza delle condizioni previste per la concessione dell'esenzione e di chiedere al contribuente la presentazione di documentazione integrativa, anche con rilevanza fiscale.

Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.

3. Per l'anno 2015 si riconosce una riduzione massima di € **500** della tassa (o se minore fino a concorrenza della tassa) complessivamente dovuta per la categoria merceologica di appartenenza, ai gestori di pubblici esercizi che rinunciano, pur in possesso dei requisiti di legge, all'utilizzo di slot machine, videolottery o apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali.

La riduzione viene accordata a seguito di presentazione di comunicazione debitamente documentata della rimozione degli apparecchi con dichiarazione di rinuncia a nuova installazione.

La riduzione di cui al comma 3 rimane anche per le annualità successive al 2015 e potrà essere variata solo con modifiche al presente regolamento.

Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.

4. Il Finanziamento delle riduzioni di cui al presente è assicurato da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 51
CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. In caso di contestuale spettanza a favore del soggetto tassabile di più agevolazioni, la misura massima complessiva di riduzione di tariffa applicata non può superare il 50% della stessa.

Art. 52
RIDUZIONI PER LIVELLI RIDOTTI O MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, delle zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, vanno comunque considerati i limiti di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati), rientranti nel perimetro ed indicati nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani del servizio di nettezza urbana.

Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per espressa disposizione regolamentare, viene esteso il servizio medesimo.

2. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato non è svolto o è effettuato in grave violazione alle prescrizioni previste che trovano inserimento nel prescritto regolamento del servizio di igiene ambientale, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa.

Tale riduzione prevista è concessa alle seguenti condizioni:

- che sia essa richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
- che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno di imposta per un periodo complessivo non inferiore ai 6 mesi;
- che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dall'Azienda che lo gestisce (A.T.En.A. S.p.A.);
- che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alla distanza, alla capacità dei raccoglitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dall'Azienda gestore del servizio (A.T.En.A. S.p.A.) ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal Comune, sempre che le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

Le riduzioni di cui sopra competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e documentato o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di dichiarazione.

3. Qualora il mancato svolgimento venga a protrarsi, determinando una situazione che comporti l'intervento dell'autorità sanitaria a salvaguardia delle persone e dell'ambiente, l'utente può provvedere direttamente con diritto di sgravio o rimborso, in base a domanda documentata, della quota di tassa corrispondente al periodo di intervenuta interruzione, ma con l'obbligo dell'assolvimento della tassa nella misura ridotta del 40% delle tariffe previste.

**TITOLO 5 –
VERSAMENTI E DICHIARAZIONI,
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE,
CONTENZIOSO DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA
IUC**

**CAPO I – DICHIARAZIONI E VERSAMENTI – ADEMPIMENTI DEL
CONTRIBUENTE**

**Art. 53
VERSAMENTI IMU, TASI E TARI**

1. L'imposta IMU ed il tributo TASI sono dovute per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso ovvero la detenzione od utilizzo. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi procedono ad autoliquidare l'imposta IMU e/o il tributo TASI dovuti e ad eseguire il versamento in forma spontanea e diretta degli importi dovuti per l'anno in corso in due rate di pari importo, con scadenza perentoria la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, a saldo di quanto dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta o del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati con le informazioni necessarie per la determinazione dell'importo dell'IMU e/o della TASI dovuta, fermo restando che in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta e/o il tributo dovuti.
4. La tassa TARI ed il Tributo provinciale vengono determinati sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati e vengono iscritti in specifico elenco di soggetti debitori. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano, con apposito prospetto esplicativo, le somme dovute per ogni utenza, fermo restando che, in caso di mancata ricezione dell'avviso di pagamento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.
5. Il versamento della tassa TARI viene effettuato dal contribuente in forma spontanea e diretta con con numero 3 rate scadenti il 16 aprile, il 16 luglio ed 16 ottobre, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
6. Le scadenze di versamento di cui ai precedenti commi 2 e 5 sono perentorie con conseguente obbligo del contribuente di procedere al versamento di IMU, TASI e TARI dovute anche in caso di mancata ricezione del modulo precompilato. In caso di omesso, tardivo o parziale versamento entro le prescritte e perentorie scadenze è notificato avviso di accertamento ai sensi dei successivi artt. n. 59, 60 e 61
7. L'importo da versare a titolo di IMU, TASI e TARI è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/uguali a 49 centesimi, in base al disposto dell'art. 1, comma 166 della legge 296/2006.
8. Il versamento di IMU, TASI e TARI è effettuato esclusivamente mediante versamento al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. 09.07.1997, n. 241, ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale tramite gli appositi codici tributo. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta/tributo annuale risulti inferiore a euro 5,00

(cinque/00), tale importo si intende riferito all'imposta/tributo complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti IMU e TASI:

- effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda alla totalità dell'imposta/tributo relativi all'immobile condiviso;
- effettuati da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione.

Art. 54

DICHIARAZIONE IMU E TASI

1. I soggetti passivi IMU e TASI devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo.

2. Per la dichiarazione IMU utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale ed ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo capoverso.

Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

4. Le dichiarazioni IMU e TASI hanno effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta/tributo dovuto, quali:

- atti i cui elementi rilevanti, ai fini della determinazione dell'imposta/tributo, non siano acquisibili attraverso le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D. Lgs. n. 463/1997;
- atti per i quali non siano applicabili le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D. Lgs. n. 463/1997;
- agevolazioni/esenzioni di imposta/tributo previste da disposizioni legislative e regolamentari, che il contribuente intenda far valere.

5. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

6. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 55
DICHIARAZIONE TARI

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree assoggettate a TARI.

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare.

- l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esclusioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni, salvo situazioni non verificabili anagraficamente.

La dichiarazione deve essere presentata:

- per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
- per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui ai commi precedenti non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno di imposta successivo, redatta sui moduli appositamente predisposti e messi a disposizione gratuitamente. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta, a mezzo fax o posta elettronica o PEC. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il sopra indicato termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione, oltre il termine sopra indicato, la cessazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. Nel caso di decesso del contribuente, il Comune procederà d'ufficio alla variazione dell'intestatario dell'utenza domestica qualora rimanga il nucleo familiare residente, desumendo i dati dai archivi anagrafici, qualora non vi fossero conviventi, i familiari o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro/cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine sopra indicato, se più favorevole.

6. La dichiarazione sia originaria, di variazione che di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- per le utenze di soggetti residenti i dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - per le utenze di soggetti non residenti i dati identificativi ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - indirizzo PEC se disponibile;
 - estremi catastali, indirizzo di ubicazione specificando anche il numero civico e se esiste il numero dell'interno;
 - superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree;
 - data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione/cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
7. La dichiarazione sia originaria, di variazione che di cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - indirizzo PEC;
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - estremi catastali, indirizzo di ubicazione specificando anche il numero civico, dei locali e delle aree;
 - superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree;
 - data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione/cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
8. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate od accertate ai fini della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – TARSU di cui al D. Lgs. n. 507/1993.
9. Gli Uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 56

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IMU, TASI E TARI

1. La dichiarazione ai fini IMU, TASI e TARI può essere presentata mediante:
- consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
 - a mezzo posta ordinaria o con raccomandata AR;
 - a mezzo fax;
 - con trasmissione telematica diretta con posta certificata;
 - con trasmissione telematica indiretta con posta certificata da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi del D.P.R. 322/1998 e s.m.i.

CAPO II – POTERI DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE

Art. 57

FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013 la Giunta Comunale con proprio atto designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della IUC, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 58

POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:

- inviare questionari al contribuente;
- richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
- richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private, ecc.);
- richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
- accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici o privati;
- richiedere all'amministratore di condominio la trasmissione di copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 del c.c. corredato dal numero di occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
- richiedere al gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà;

2. Il contribuente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 59, comma del presente regolamento.

Ai soli fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, il funzionario responsabile può disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, munito di apposito documento di riconoscimento e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento di diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998, n. 138.

Art. 59
ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o tardivi versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttivi ed ispettivi di cui all'articolo precedente.
2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidano sulla determinazione della base imponibile.
3. A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, ai sensi dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006.
4. L'avviso di accertamento specifica le motivazioni dell'atto ed indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta/tributo o della maggiore imposta/tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
Le riscossioni conseguenti agli atti di accertamento sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.
5. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per i successivi versamenti.

Art. 60
SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta/tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97 e s.m.i., attualmente prevista nella misura del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97 e s.m.i.. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dall'articolo 13 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 e s.m.i., se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 58, entro il termine indicato nella richiesta e comunque entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da €. 100,00 ad € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione.
5. Le sanzioni per l'omessa ovvero l'infedele sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Art. 61 **INTERESSI**

1. Gli interessi di mora, di rateizzazione e di rimborso sono computati nella misura prevista dal vigente tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 62 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versati entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997, sulla base dell'ingiunzione fiscale prevista da T.U. di cui al R.D. n. 639/1910, quale titolo per l'adozione delle misure esecutorie, ovvero mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973 e s.m.i. e dei D. Lgs. nn. 46/1999 e 112/1999 e s.m.i.

Art. 63 **IMPORTI MINIMI**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori ad € 5,00 per annodi imposta.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 64
RATEIZZAZIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta/tributo, su motivata istanza del contribuente, tenuto conto delle condizioni economiche del medesimo risultanti da appositi accertamenti e della entità del credito vantato, può concedere che il carico tributario, se non diversamente disciplinato dalla normativa vigente, venga rateizzato.
2. In caso di mancato pagamento delle rate, ai sensi della normativa vigente – (decreto legge 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013) si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
3. Sulle somme il cui pagamento viene differito rispetto all'ultima scadenza si applicano gli interessi legali.

Art. 65
RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel precedente articolo 61, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad € 5,00 per ciascun anno d'imposta.
2. Su richiesta del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione del credito spettante dell'imposta IUC non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta dovuta per gli anni successivi e fino ad esaurimento del credito d'imposta. Sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche effettuate, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

Art. 66
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 67
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 68
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2016.

Allegato A

N.	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kd max [Kg/mq/anno] ex Allegato 1 la D.P.R. 158/1999, tabella 4a, area Nord, Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	Kd min [Kg/mq/anno] ex Allegato 1 la D.P.R. 158/1999, tabella 4a, area Nord, Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	A	B
				Kd medio – quantità massima di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani [Kg/mq/anno]	Quantità massima di RSU indifferenziati assimilati [Kg/mq/anno] 35% dei valori della colonna A
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50	3,28	4,39	1,54
2	Cinematografi e teatri	3,50	2,50	3,00	1,05
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,90	4,20	4,55	1,59
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21	6,25	6,73	2,36
5	Stabilimenti balneari, rifugi alpini	5,22	3,10	4,16	1,46
6	Esposizioni, autosaloni	4,22	2,82	3,52	1,23
7	Alberghi con ristorante	13,45	9,85	11,65	4,08
8	Alberghi senza ristorante	8,88	7,76	8,32	2,91
9	Case di cura e riposo	10,22	8,20	9,21	3,22
10	Ospedali	10,55	8,81	9,68	3,39
11	Uffici, agenzie, studi professionali	12,45	8,78	10,62	3,72
12	Banche ed istituti di credito	5,03	4,50	4,77	1,67
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55	8,15	9,85	3,45
14	Edicola, farmacia, tabacco, plurilicenze	14,78	9,08	11,93	4,18
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli. Antiquariato	6,81	4,92	5,87	2,05
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,58	8,90	11,74	4,11
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12	8,95	10,54	3,69
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48	6,76	7,62	2,67
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55	8,95	10,25	3,59
20	Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici,	7,53	3,13	5,33	1,87

	alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)				
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91	4,50	6,71	2,35
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	78,97	45,67	62,32	21,81
23	Mense, birrerie, amburgherie	62,55	39,78	51,17	17,91
24	Bar, caffè, pasticceria	51,55	32,44	42,00	14,70
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	22,67	16,55	19,61	6,86
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,40	12,60	17,00	5,95
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	92,56	58,76	75,66	26,48
28	Ipermercati di generi misti	22,45	12,82	17,64	6,17
29	Banchi di mercato generi alimentari	56,78	28,70	42,74	14,96
30	Discoteche, night club	15,68	8,56	12,12	4,24
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)	22,67	16,55	19,61	6,86

Allegato B

TARIFFE TARSU			
CATEGORIA	sub	DENOMINAZIONE CLASSE	SPECIFICAZIONE
Cat. 1		LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO	
	1A	abitazioni, alloggi ammobiliati autorimesse o simili ad uso privato	Tutti i vani e locali interni all'ingresso delle abitazioni, accessori, pertinenze, dipendenze, ripostigli, depositi, mansarde, verande, locali uso sale giochi e simili, serre ornamentali
	1B	sottotetti agibili, soffitte, cantine	(vedi art. 13 – regolamento – riduzioni)
	1C	balconi e terrazze verandate	
	1D	esercizi alberghieri e simili	Alberghi, motels, locande, pensioni, affittacamere e simili
	1E	collettività e convivenze in genere	Collegi, convitti, conventi con pensionato, seminari, scuole con internato, scuole ed istituti delle collettività in genere pubblici o privati con pensionato e/o servizio mensa, conventi, ricoveri, orfanotrofi, brefotrofi, cronici, istituti di rieducazione, assistenza e cura, ospizi e simili, caserme, carceri e riformatori, ostelli, case della gioventù
CAT. 2		LOCALI ED AREE AD USO DI PUBBLICI ESERCIZI E DI RISTORAZIONE	
	2A	ristoranti, trattorie, osterie, tavole fredde e/o calde , pizzerie, spaghetterie, mense di ogni genere	Mense aziendali, annesse ad organismi militari, ecc.
	2B	caffè, bar, gelaterie, birrerie, bar , pasticcerie, degustazione caffè torrefazioni, ecc...	
CAT. 3		LOCALI ED AREE AD USO COMMERCIALE	
	3A	commercio al dettaglio di generi alimentari	Erbi – fruttivendoli, pollerie, pescherie, rosticcerie, ortofrutticoli, drogherie, latterie, macellerie, pasticcerie, salumerie, panetterie, gastronomia, ecc.
	3B	supermercati alimentari	

	3C	commercio di qualsiasi altro articolo	Edicole di giornali, riviste, libri, ecc., farmacie, chioschi di vendita, fiorista, cabine telefoniche
	3D	complessi commerciali di vendita all'ingrosso, superfici espositive autosaloni	Vendita mobili, materiale edile in genere, sanitari e simili (anche al minuto)
	3E	magazzini e depositi di attività commerciali	Non annessi ai locali di vendita e decentrati
	3F	banchi di vendita all'aperto di generi alimentari, floricoltura ed ortofrutticoltura	
	3G	banchi di vendita all'aperto di qualsiasi altro genere merceologico	
	3H	aree scoperte annesse a magazzini di vendita, supermercati, ipermercati, ecc.	
CAT. 4		LOCALI ED AREE AD USO ARTIGIANALE	
	4A	attività artigianali in genere	Laboratori, botteghe, officine, tipografie, laboratori fotografici, sartorie ed atelier, ecc. esclusi i locali per le mostre e quelli di vendita. Odontotecnici.
	4B	lavaggio autoveicoli, distributori di carburante, olii combustibili, ecc.	
	4C	aree scoperte annesse ai distributori e lavaggio autoveicoli e gommisti	
	4D	magazzini e depositi di attività artigianali	Non annessi ai locali di espletamento dell'attività artigianale o decentrati
	4E	parrucchieri per uomo e donna, estetiste e simili, alberghi diurni e bagni	
CAT. 5		LOCALI ED AREE AD USO INDUSTRIALI	
	5A	attività industriale in genere	Fabbriche, stabilimenti, laboratori industriali, officine, capannoni, tettoie ed in genere tutti i locali ed aree sia coperte che scoperte destinate ad attività industriali
	5B	magazzini e depositi di attività industriale (non annessi ai locali)	Non annessi allo stabilimento o decentrati

CAT. 6		LOCALI ED AREE AD USO UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, PUBBLICI SERVIZI, OSPEDALI ED ISTITUTI DI CURA	
	6A	uffici pubblici in genere	Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali dotati di personalità giuridica, stazioni ferroviarie, autofilotramviarie, di autoservizi, biglietterie, uffici e/o comandi militari, archivi e locali di deposito e magazzino annessi
	6B	uffici e studi professionali	Studi, uffici e gabinetti professionali, legali, tecnici, di ragioneria, sanitari, di consulenza, di elaborazione dati e simili
	6C	tutti gli altri uffici privati in genere	Studi di artisti, fotografi, pittori, ecc., di vigilanza, di rappresentanza, di imprese private e similari, agenzie turistiche e di viaggi, uffici industriali, commerciali, artigianali ed agricoli, autoscuole
	6D	uffici e servizi bancari, assicurativi e finanziari	Banche ed istituti di credito in genere, Monte di pegno, Casse di risparmio, Esattorie, Tesorerie, Assicurazioni, Finanziarie e simili
	6E	autotrasporti e servizi di autorimessa in genere	Autonoleggi, autotrasporti, trasportatori in genere, corrieri, autoservizi e servizi di autorimessa vari
	6F	servizi sanitari in genere	Ospedali, istituti e case di cura pubblici e privati, cliniche, ambulatori pubblici
CAT. 7		LOCALI ED AREE AD USO DI ATTIVITA' DI ISTRUZIONE, CULTURALI, RICREATIVE E SIMILI	
	7A	scuole ed istituti di istruzione in genere	Scuole ed istituti di istruzione pubblici, asili infantili pubblici, istituti privati di istruzione, insegnamento e/o perfezionamento, istituti e/o scuole private per l'infanzia, locali di scuole ed istituti pubblici adibiti a mensa e/o refezioni, scuole di musica, di

			danza e di ballo, ecc., mense universitarie
	7B	impianti sportivi e di ritrovo	Strutture sportive in genere, circoli sportivi, palestre private e simili, piscine, oratori, campeggi, aree attrezzate per divertimenti e simili, sale giochi e simili, auditorium, sale per convegni e simili
	7C	associazioni in genere	Associazioni artistiche, religiose, culturali, ricreative, turistiche, sportive, agonistiche, dopolavoristiche, organizzazioni e partiti politici, sindacali, associazioni d'arma, combattentistiche e patriottiche
	7D	musei, pinacoteche, biblioteche, archivi pubblici, mostre ed esposizioni simili	
	7E	spettacoli e divertimento	Teatri, cinematografi, sale da gioco, sale da ballo, discoteche, sale da divertimento e simili, aree all'aperto destinate a "dancing", cinematografi e altri spettacoli, circoli privati